



230/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80763** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall'avv. Santino Spina (c.f.
SPNSTN87L07G273I),

contro

- **Stato Maggiore della Difesa, Rappresentanza
Militare Italiana presso il Comando Supremo delle
Potenze Alleate in Europa (SHAPE)**, in persona del
ministro *pro tempore*;
- **Ministero della difesa, Segretariato generale della
Difesa**, Ufficio amministrazioni speciali (UAS), in
persona del ministro *pro tempore*;
- **Comando Legione Carabinieri Lazio** (c.f.

97081650588), in persona del legale rappresentante
pro tempore;

- **CNA, Centro Nazionale Amministrativo Arma dei
Carabinieri** (c.f. 93030280692), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

- **Inps**, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.
80078750587), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia
Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
udito all'udienza del 10 giugno 2026, con
l'assistenza del segretario dott.ssa Federica
Sperapani, l'avv. Gianna Fiore, su delega dell'avv.
Flavia Incletolli per l'Inps.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 2 luglio 2025, il sig. XX,
in quiescenza dal 1° febbraio 2021,
chiedeva di accertare il suo diritto al ricalcolo
della pensione n. omissis, come effetto della
maggiore contribuzione versata per le missioni svolte
all'estero presso lo SHAPE nel quadriennio dal 1999
al 2003, o in subordine della contribuzione versata
negli anni 2001, 2002 e 2003, e del conseguente
diritto alla corresponsione dei relativi arretrati

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

dalla data di collocamento in congedo, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Rappresentava di aver svolto servizio di sicurezza presso la Rappresentanza Militare Italiana presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE) presso Mons, in Belgio dal 22 novembre 1999 al 30 ottobre 2003. Tuttavia, il suo trattamento pensionistico era stato liquidato dall'Inps senza l'inserimento nell'estratto contributivo della contribuzione versata durante il quadriennio 1999-2003 relativo alla missione all'estero.

Faceva presente che, a seguito di sue richieste di copia della pertinente documentazione relativa al periodo di missione all'estero durante il quadriennio 1999-2003 ai fini del ricalcolo della propria pensione militare, il 4 gennaio 2024 lo SHAPE aveva affermato di non possedere alcuna documentazione precedente all'anno 2001, fornendo la sola documentazione fiscale relativa ai redditi del 2001, 2002 e 2003 e omettendo quella relativa al residuale anno 1999/2000. Il 23 novembre 2023 il CNA di Chieti faceva pervenire all'Inps di Roma Montesacro gli imponibili pensionistici relativi agli anni di missione svolti all'estero per il 2001, 2002 e 2003.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tuttavia, allo stato, il ricorrente ancora non percepiva correttamente il proprio trattamento pensionistico, risultando l'estratto contributivo privo della contribuzione versata durante la missione all'estero relativamente a tali anni.

Affermava dunque il proprio diritto al ricalcolo della pensione per gli effetti della maggiore contribuzione versata durante la missione svolta all'estero presso lo SHAPE.

In via istruttoria chiedeva di valutare di disporre CTU per la quantificazione della somma spettante.

2. Il 21 maggio 2025 si costituiva in giudizio il Ministero della difesa.

Riepilogati i servizi svolti dal ricorrente, affermava di aver reso disponibili all'Inps tramite la piattaforma *Nuova Passweb* i dati contributivi ed economici utili alla determinazione del trattamento di pensione. A seguito di istanza dell'interessato del 27 marzo 2023 per l'aggiornamento della propria posizione assicurativa con l'inclusione delle missioni svolte all'estero, il Ministero aveva richiesto ai competenti uffici la documentazione contabile, la quale tuttavia non veniva reperita in quanto risultante "distrutta in aderenza alle norme sulla conservazione del carteggio". L'interessato,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nel reiterare l'istanza, aveva fornito documentazione dalla quale si evincevano i dati economici per gli anni 2001, 2002 e 2003 e aveva chiesto di procedere al ricalcolo per il periodo 1999 e 2000 sulla base dei dati contributivi desumibili dalla posizione di un altro militare presente nella stessa missione. Il Ministero provvedeva a comunicare all'Inps in data 23 novembre 2023 i dati relativi ai nuovi imponibili pensionistici per gli anni 2001, 2002 e 2003, affermando, anche a seguito di ulteriori richieste dell'interessato, di non poter soddisfare la richiesta per gli anni 1999 e 2000 in assenza della necessaria documentazione. Esperito un accertamento attraverso la piattaforma *Nuova passweb* il Ministero accertava il mancato aggiornamento degli imponibili già comunicati all'Inps con lettera del 23 novembre 2023 e, quindi, chiedeva all'Inps lo sblocco della posizione assicurativa per includere gli emolumenti percepiti negli anni dal 2001 al 2003. Il 21 gennaio 2026 il Ministero chiedeva all'Inps di procedere alla conseguente riliquidazione.

Chiedeva quindi di disporre la cessata materia nei suoi confronti, avendo provveduto ai dovuti aggiornamenti non appena pervenuta la necessaria documentazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Il 22 maggio 2026 si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere, essendo stati valorizzati i periodi relativi alla missione estera dichiarati dal ricorrente (1999-2003). In via subordinata, chiedeva di respingere la domanda laddove riguardante la valorizzazione ai fini pensionistici di ulteriori non specificate indennità.

Faceva presente che, come risultava dalla determina e dal foglio di calcolo dell'ultima riliquidazione effettuata nel febbraio 2026, le retribuzioni per il periodo di missione all'estero erano state correttamente valorizzate. Con la rata di aprile 2026 erano stati corrisposti gli arretrati. Evidenziava che dalla documentazione in atti non si evinceva lo svolgimento di particolari incarichi da parte del militare utili all'accesso ad ulteriori specifiche indennità né dell'assoggettamento a trattenute previdenziali di ulteriori emolumenti percepiti, richiamando precedente giurisprudenza.

4. Con memoria del 29 maggio 2026 il ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio.

Considerato che il riconoscimento della pretesa del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorrente era avvenuta in epoca successiva al deposito del ricorso, chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale, da distrarre in favore del procuratore.

5. All'udienza del 10 giugno 2026, come da verbale, l'avv. Fiore si è riportata agli atti depositati, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di accertamento del suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto della maggiore contribuzione versata in relazione alle missioni svolte all'estero presso lo SHAPE nel quadriennio che va dal 1999 al 2003, o in subordine della contribuzione versata in relazione a tali missioni negli anni dal 2001 al 2003, e del conseguente diritto alla corresponsione degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. In base delle memorie in atti risulta che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero della difesa ha chiesto all'Inps lo sblocco

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della posizione assicurativa del ricorrente per includere nella piattaforma *Nuova Passweb* gli emolumenti percepiti negli anni dal 2001 al 2003, già comunicati dal Ministero all'Inps con nota del 23 novembre 2023 e rispetto ai quali risultava il mancato aggiornamento degli imponibili. Risulta altresì che il 21 gennaio 2026 il Ministero ha chiesto all'Inps di procedere alla conseguente riliquidazione e che l'Inps ha provveduto alla conseguente riliquidazione nel mese di febbraio 2026, corrispondendo gli arretrati con la rata di aprile 2026.

Sulla base di tali adempimenti sia il ricorrente che le amministrazioni convenute hanno chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.

Ciò considerato, essendo stato soddisfatto l'interesse sotteso alla domanda del ricorrente, formulata nel ricorso introduttivo in via subordinata, e stante la concorde richiesta delle parti, può dichiararsi la cessata materia del contendere.

3. Considerati il valore e la complessità della controversia, visto che l'*iter* amministrativo relativo alla riliquidazione oggetto della domanda subordinata del ricorrente si è concluso solo successivamente alla proposizione del presente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorso, sulla base del principio della soccombenza virtuale le amministrazioni convenute devono essere condannate al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, in parti uguali, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il Ministero della difesa e l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, in parti uguali, liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei
riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti
nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di
consiglio del 10 giugno 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo
Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.06.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
15.06.2026 11:23:57
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03